



TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione prima promiscua

IL GIUDICE ISTRUTTORE

A scioglimento della riserva osserva quanto segue.

L'attrice ha proposto nelle forme del rito ordinario domanda di risarcimento del danno al veicolo nonché del danno derivante dalla morte di **[REDACTED]**.

I convenuti, richiamando l'art. 3 della legge n. 102/06, hanno rilevato che, essendo la causa stata proposta dopo il 1/4/06, l'adozione del rito ordinario deve ritenersi esatta per quanto riguarda l'istanza risarcitoria avente ad oggetto il danno al veicolo mentre altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'istanza avente ad oggetto il risarcimento dei danni per la morte di **[REDACTED]**.

I convenuti hanno quindi chiesto che si provveda alla separazione della causa promossa per i danni al veicolo dalla causa promossa per i danni da morte, con ogni conseguente provvedimento.

La tesi di parte attrice non può essere condivisa; peraltro non può trovare accoglimento nemmeno la richiesta di parte convenuta di disporre la separazione come sopra.

Come questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in casi come quello di specie, non si è in presenza di una pluralità di domande diverse ma, attesa l'identità del titolo e della relativa natura giuridica, di un'unica domanda di risarcimento del danno articolata in più voci.

Alla luce del principio di ordinaria infrazionabilità del procedimento di liquidazione, derivante dal carattere strutturalmente unitario del diritto al risarcimento, si deve quindi ritenere che le norme del rito del lavoro si applichino in tutti i casi in cui si chiedi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da incidenti stradali con – almeno – lesioni.

Si deve quindi provvedere al mutamento del rito.

La richiesta di assegnazione di una somma a titolo di provvisoria non può allo stato trovare accoglimento atteso che, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, non appare evidente la sussistenza, nel caso di specie, di gravi elementi di responsabilità a carico del conducente dell'autocarro.

P.Q.M

Rigetta la richiesta di assegnazione di somma a titolo di provvisoria.

Visto l'art. 426 c.p.c. in relazione all'art. 3 della legge n. 102/06 dispone il mutamento del rito e

FISSA

Per la discussione della causa e il tentativo di conciliazione l'udienza del giorno alle ore _____ avanti a sé alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente o a farsi rappresentare da procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa ed abbia il potere di conciliare o transigere la controversia.

Assegna a parte attrice termine perentorio fino al _____ entro il quale dovrà provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in Cancelleria.

Assegna a parte convenuta termine perentorio fino al _____ per costituirsi a mezzo di un procuratore legalmente esercente qualora non ancora costituita ovvero per l'eventuale integrazione delle difese già svolte mediante deposito in Cancelleria di memorie e documenti.

Si comunichi.

Mantova 27/2/07.

IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dott. Andrea Gibelli